

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente  
Dipartimento Regionale Urbanistica

**L'AUTORITA' COMPETENTE**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la “valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”;

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. (*Testo Unico Ambientale*), concernente “Norme in materia ambientale”;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della valutazione ambientale strategica (*VAS*) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana”;

**VISTO** l’Art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale” come integrato dall’Art. 44 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n. 3;

**VISTO** il D.A. n. 207/gab del 17 maggio 2016, di istituzione della Commissione tecnica specialistica (C.T.S.) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

**VISTO** il D.A. n. 228 del 27 maggio 2016, di adozione delle modalità operative di funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

**VISTO** il funzionigramma del D.R.U. approvato con D.P. reg. 14 giugno 2016, n 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n 6 e successive modifiche ed integrazioni” pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n 28 dell’1.07.2016;

**VISTE** le note assessoriali prot. n. 5056/GAB/1 del 25/07/2016 di “prima direttiva generale per l’azione amministrativa e per la gestione” e prot. n. 7780/GAB/12 del 16/11/2016, esplicitativa sul coordinamento tra le attività dipartimentali e la C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

**VISTA** la direttiva prot. n 8078/D.R.U. del 9.05.17 con la quale, tra l’altro, si è disposto il “...*trasferimento delle pratiche, riconducibili al procedimento di cui all’art. 12 del d.lgs 152/2006 giacenti agli atti dell’Ufficio e la cui istruttoria non è stata avviata ai pertinenti Servizi per ambiti di competenza..., previa verifica della procedibilità dell’istanza in termini di mero accertamento della sussistenza della documentazione essenziale o obbligatoria...*”;

**VISTA** la nota prot. n. 15931 del 30.05.2017 assunta all’ARTA, Dipartimento Urbanistica, con prot. n. 10740 del 15.06.2017 con la quale il Comune di Scicli (Rg) nella qualità di Autorità Procedente ha trasmesso il Rapporto Ambientale Preliminare corredato degli elaborati progettuali ai fini della

verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lvo 152/06 e s.m.i.) sulla Variante alla zonizzazione del vigente PRG porzione di sottozona E4 in sottozona E1;

**VISTA** la nota prot. n. 12074 del 30.06.2017 del Servizio 4.2/DRU con la quale si è dato avvio alla fase di consultazione ex art. 12 del D. Lgs. 152/06, della documentazione della Variante da zona E4 a zona E1 del PRG vigente ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) di seguito elencati e chiamandoli alla pronuncia entro 30 gg. dalla ricezione della stessa, del relativo parere di competenza ai sensi della medesima norma;

- *Dipartimento Regionale dell'Ambiente*
- *Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana*
- *Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti*
- *Dipartimento Regionale dell'energia*
- *Dipartimento Regionale Tecnico*
- *Dipartimento Regionale dell'agricoltura*
- *Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e territoriale*
- *Dipartimento Regionale delle Attività produttive*
- *Libero Consorzio Comunale di Ragusa*
- *Ufficio del Genio Civile di Ragusa*
- *Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa*
- *Dipartimento della Protezione Civile*
- *Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio Epidemiologico*
- *ASP di Ragusa*
- *Azienda Reg.le Protezione Ambiente, DAP di Ragusa*
- *Consorzio di Bonifica 8 Ragusa*

**PRESO ATTO** che sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei sopra richiamati S.C.M.A.  
Comando Corpo Forestale di ragusa, prot. n 86126 del 24.07.2017;

**CONSIDERATO** che in assenza di pareri, osservazioni e/o contributi questa Autorità Competente deve necessariamente ritenere che non sussistano criticità del contesto ambientale interessato per quanto di rispettiva competenza dei suddetti S.C.M.A..

**VISTA** la nota del Servizio 4/DRU prot. n. 14641 dell'8.07.2017 con la quale, per il tramite della Segreteria C.T.S. sono stati trasmessi gli atti relativi al procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lvo 152/06 e s.m.i.) della variante da zona E4 a zona E1 del PRG vigente alla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, al fine di acquisire il parere di competenza.

**VISTO** il parere n. 247 del 16.11.2017 approvato dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, trasmesso con nota prot. n. 20831 del 17.11.2017 dall'Unità di Staff 2 – DRU in qualità di Segreteria a supporto della medesima Commissione al servizio 4/DRU con il quale ha ritenuto che la Variante da zona E4 a zona E1 del PRG vigente del Comune di Scicli *sia da escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.*, a condizione che vengano messe in atto tutte le indicazioni nello stesso indicate.


**RITENUTO** di poter condividere il sopra citato parere della C.T.S. n. 247 del 16.11.2017, che allegato al presente Decreto ne costituisce parte integrante.

## **DECRETA**

**Art. 1)** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 247 del 16.11.2017 reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, sulla Variante da zona E4 a zona E1 del PRG vigente del comune di Scicli (Rg) **sia da non assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica** di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., con le prescrizioni contenute nel citato parere n. 247/2017 reso dalla Commissione Tecnica Specialistica.

- Art. 2)** Il Comune di Sciacca (Rg), Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto con l'allegato parere che ne costituisce parte integrante all'Albo Pretorio Comunale e sul proprio sito web.
- Art. 3)** A norma dell'art. 12 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dall'art. 15, comma 1 della Legge 116/2014, il presente Decreto verrà pubblicato, dall'Assessorato Territorio ed Ambiente, sulla *home-page* del DRU – *directory* “VAS-DRU”, *sub-directory* “provvedimenti” e a norma dell'art. 68 della L.R. n. 21/2014 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale di questo Assessorato.
- Art. 4)** Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Palermo, li 09 GEN. 2018



L'Autorità Competente per la VAS  
L'ASSESSORE  
(On. Avv. Salvatore Cordaro)





**Regione Siciliana**  
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica  
per le autorizzazioni ambientali di  
competenza regionale**  
Legge Regionale n. 9 del 07.05.2015, art. 91

**OGGETTO: RG11-21 Comune di SCICLI** - Variante al PRG da zona E4 a zona E1

**AUTORITA' PROCEDENTE:** Comune di SCICLI

**PROCEDIMENTO:** Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ex art. 12 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e art. 8 D.P.R.S. 8 luglio 2014 n. 23

**PARERECOMMISSIONET.S.N. 247DEL16/11/2017**

**Preso Atto** che con nota prot. 14641 del 08.08.2017 il Servizio 4 "Dipartimento dell'Urbanistica" - U.0.4.2, avendo effettuato l'istruttoria amministrativa e verificata la procedibilità della pratica, ha trasmesso alla segreteria della CTS del servizio 1, ai fini dell'espressione del parere tecnico previsto dal D.A. n. 228/GAB del 27/05/2016, la documentazione relativa al progetto in oggetto.

**Vista** la nota con la quale il Nucleo di Coordinamento della Commissione Tecnica Specialistica ha assegnato a questo gruppo istruttorio la pratica in oggetto, avente codice **RG11-21 Comune di SCICLI**, al fine di redigere il rapporto istruttorio propedeutico al rilascio del parere ambientale, mettendo a disposizione la seguente documentazione in formato elettronico:

**ATTI:**

- istanza comune scicli prot 15931 del 30.05.2017.pdf*
- MandatoPagamentoVAS.pdf*
- Questionario di consultazione pubblica.pdf*
- Rapporto\_Preliminare.pdf*
- tav 1 Variante PRG da E4 a E1 - Stato di fatto - SCALA 1-10.000.pdf*
- tav 2 Variante PRG da E4 a E1 - Visualizzazione Variante - SCALA 1-10.000.pdf*
- RG 11-21 avvio consultazioni.pdf*
- COMANDO CORPO FORESTALE.pdf*
- LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA.pdf*
- trasmissione integrazione alla CTS.doc*
- trasmissione integrazioni alla CTS.pdf*
- RG11-21 Trasmissione CTS.pdf*

**Vista** la documentazione trasmessa:

- istanza comune Scicli prot 15931 del 30.05.2017
- Nota avvio consultazione prot. n. 12074 del 30/06/2017;

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including several large, stylized signatures and smaller initials scattered across the bottom half of the document.

Visti i seguenti contributi pervenuti dei SCMA:

- Comando Corpo Forestale prot. n. 86126 del 24.07.2017 nulla osta ai soli fini del Vincolo Idrogeologico;

Visto l'ulteriore parere trasmesso alla commissione con nota prot. 15538 del 29/08/2017:

- Libero Consorzio Comunale Di Ragusa prot. n. 0026309 del 02.08.2017;

Rilevato che dal contenuto del Rapporto preliminare ambientale redatto ai sensi del D.Lgs. 152/06 emerge quanto segue:

La presente relazione costituisce elaborato ai fini della Verifica di Assoggettabilità a VAS della proposta di variante al PRG vigente nel Comune di Scicli, per la riclassificazione di Porzione dell'attuale sottozona E4 in sottozona E1.

La V.A.S., Valutazione Ambientale Strategica, o più genericamente Valutazione Ambientale, prevista a livello europeo, recepita a livello nazionale e regolamentata a livello regionale, riguarda i programmi e i piani sul territorio, e deve garantire che siano presi in considerazione gli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani.

A livello nazionale il D. Lgs 4/2008 (correttivo al D. Lgs. 152/2006), demanda alla Regione la regolamentazione, mentre a livello regionale restano vigenti norme antecedenti il suddetto decreto, che ne anticipano sostanzialmente i contenuti, specificando gli aspetti procedurali.

Scopo della "Verifica di assoggettabilità" è la decisione di assoggettare il piano (o programma) a VAS. Il decreto 4/2008 specifica all'art. 6 i piani da sottoporre a VAS (oggetto della disciplina), e all'art. 12 comma 1 norma la verifica di assoggettabilità a VAS di piani, individuando nell'autorità competente il soggetto che esprime il provvedimento di verifica.

Il P.R.G. del Comune di Scicli è stato approvato con D.D.R. n. 168/2002, per tale circostanza temporale esso non è stato sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.). Infatti detta procedura è stata introdotta con la direttiva Comunitaria CE/42/2001, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 21.7.2001, la quale doveva essere recepita dagli Stati membri.

L'Italia ha recepito la suddetta Direttiva con il D. L.vo 152 del 2006 poi modificato ed integrato dal D. L.vo n. 4 del 16.01.2008.

#### ➤ **DESCRIZIONE DEI CONTENUTI E DEGLI OBIETTIVI PRINCIPALI DELLA VARIANTE**

L'area in parola si trova nella parte sud-orientale della Sicilia, a nord-nord ovest dell'abitato del Comune di Scicli.

La proposta di variante urbanistica dell'area deriva dal fatto che l'Amministrazione ha ritenuto che il programmato "Parco extraurbano Truncafila-S.Biagio" debba costituire centralità di pregio riferita ad un contesto di alta qualità, qual'è il paesaggio agrario, disseminato da puntuali emergenze già tutelate e/o da tutelare, delle aree contermini all'area ove è previsto il Parco e che pertanto, tale tutela, pretesa dall'alta valenza naturalistica, paesaggistica, archeologica, architettonica della zona e dalle preesistenze nella stessa, debba, comunque, essere temperata con la giusta esigenza a tutela dell'economia agricola, ritenendo, nel contempo, che tali finalità possono essere ottenute facendo riferimento, per tutte le aree contermini, oggi classificate nel vigente P.R.G., quali z.t.o. "E4" (zone agricole collinari), normate all'art. 35.E4 delle N.d.A. del P.R.G., alla disciplina attuativa riferita alle zz.tt.oo. "E1" normate all'art. 35.E1 delle N.d.A. del P.R.G.

Le N.T.A. definiscono quali zz.tt.oo. "E1", le zone agricole di particolare interesse ambientale. Queste sottozone comprendono i territori che contengono i beni diffusi come individuati dalla legge 431/85, le aree intercluse e di rispetto del sistema stesso, ed altre aree di particolare pregio, per cui, si è del parere che tale destinazione può soddisfare le finalità perseguite dall'Amministrazione, al fine tutelare l'area circostante istituendo "Parco".

Si ritiene, pertanto, che tali presupposti possano giustificare una variazione della destinazione urbanistica dell'area individuata nella perimetrazione proposta dall'Amministrazione Comunale.

L'area in oggetto non ricade all'interno di zone Z.P.S. e nelle vicinanze del SIC ITA 080011 (a circa 1000 mt) e ITA 080001 (a circa 2900 mt) e pertanto non è necessario lo studio di valutazione di incidenza ex

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with a circled '2' next to them.]*




art. 5 D.P.R. n. 357/97.

**Per quanto sopra si ritiene che la presente Variante parziale sia da non assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica trattandosi di un contesto esclusivamente agricolo per il quale la nuovadestinazione urbanistica comporta un incremento di tutela dal punto di vista paesaggistico-ambientale.**

**A) Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:**

<p>CRITERIO 1. in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse</p>	<p>In seguito alla decisione da parte dell'Amministrazione di declassificazione delle aree circostanti il programmato "Parco extraurbano Truncafila-S.Biagio", oggi classificate nel vigente P.R.G. quali z.t.o. "E4" (zone agricole collinari), si ritiene si possa assegnare all'area in esame, la destinazione, che tali finalità possono essere ottenute facendo riferimento, per tutte le aree contermini, alla disciplina attuativa riferita alle zz.tt.oo. "E1" normate all'art. 35.E1 delle N.d.A. del P.R.G. Le N.T.A. definiscono quali zz.tt.oo. "E1", le zone agricole di particolare interesse ambientale. Queste sottozone comprendono i territori che contengono i beni diffusi come individuati dalla legge 431/85, le aree intercluse e di rispetto del sistema stesso, ed altre aree di particolare pregio, per cui, si è del parere che tale destinazione può soddisfare le finalità perseguite dall'Amministrazione, al fine tutelare l'area circostante istituendo "Parco". Alla luce di quanto evidenziato si può affermare che non si rilevano, modifiche di portata importante alla strategia del piano né si riscontrano nuovi obiettivi che possano stabilire quadri di riferimento differenti dalla pianificazione di settore richiamata.</p>
<p>CRITERIO 2. in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati</p>	<p>I cambiamenti proposti non influenzano l'ubicazione, le dimensioni e le condizioni operative precedentemente definite a livello di pianificazione dal PRG vigente per le zone circostanti.</p>
<p>CRITERIO 3. la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile</p>	<p>La variante promuove uno sviluppo sostenibile in quanto non modifica le condizioni ambientali, temperando, nel contempo, l'alta valenza naturalistica, paesaggistica, archeologica, architettonica della zona, con la giusta tutela dell'economia agricola.</p>
<p>CRITERIO 4. problemi ambientali pertinenti al piano o al programma</p>	<p>NESSUNO, l'area in questione non presenta fattori di criticità sia dal punto di vista degli Habitat sia della fauna, stante che la riclassificazione contribuisce ad aumentarne la tutela.</p>
<p>CRITERIO 5. la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).</p>	<p>Non vi è alcuna connessione all'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque.</p>

Gli aspetti da analizzare evidenziati da questa seconda batteria di criteri sono strettamente correlati, alle considerazioni esplicitate nella verifica inerente al 1 gruppo di criteri. Saranno oggetto pertanto di trattazione



solo quegli elementi che meritano un approfondimento in relazione alle maggiori potenziali problematiche ambientali connesse:

<b>B) Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate tenendo conto in particolare</b>	
probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli	Il contesto in cui ricade l'area in esame è già agricolo;
natura transfrontaliera degli effetti	Nessun effetto della variante proposta può avere natura transfrontaliera. Esclusi già in fase preliminare.
rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti), entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate), valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite, dell'utilizzo intensivo del suolo,	Nessun rischio per la salute umana e per l'ambiente. Nessun utilizzo intensivo del suolo.  Esclusi già in fase preliminare.
effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.	Le variazioni proposte interessano aree esterne e distanti dai siti Z.P.S. ITA 080011 e SIC ITA 080011 (circa 1.000 mt.) e non introducono elementi o azioni in grado di produrre inquinamento e disturbi ambientali, o alterare, in senso negativo, il sistema ecologico e la biodiversità dell'habitat.
entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)	l'area e la popolazione potenzialmente interessata dagli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni della variante sono circoscritte all'immediato intorno della zone oggetto di variazione urbanistica e all'ambito comunale.
valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo	le aree oggetto della variante non presentano particolari valori o vulnerabilità

**Considerato** che il Rapporto Preliminare prevede, laddove si rilevano pressioni alle componenti ambientali, misure di mitigazione sia per la fase di cantiere sia per quella dello stato di esercizio dell'intervento proposto, finalizzate a garantire adeguate risposte alle stesse.

**Fatti salvi** i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi, tuttavia si prescrive che la variante dovrà essere conforme alle normative vigenti in ogni sua parte.

*[Handwritten signatures and initials]*




















## ESPRIME PARERE

Che la proposta di Variante presentata dall'Autorità Procedente il **Comune di SCICLI** - Variante al PRG da zona E4 a zona E1, **sia da escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica**, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a condizione che vengano messe in atto tutte le misure di mitigazione/compensazione contenute nel Rapporto Preliminare con le superiori integrazioni e prescrizioni e tutte le prescrizioni e osservazioni rilasciate dagli enti.

*Il presente parere ha esclusiva valenza ambientale, ed esclusivamente per la variante in oggetto, pertanto fermo restando la verifica sulla conformità allo strumento urbanistico generale vigente da parte dell'Autorità Procedente, dovranno essere acquisite tutte le dovute autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari a quanto previsto nel progetto di Variante.*

*Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi.*

### Firme:

1. 
2. 
3. \_\_\_\_\_
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. \_\_\_\_\_
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. \_\_\_\_\_

21. \_\_\_\_\_
22. \_\_\_\_\_
23. \_\_\_\_\_
24. \_\_\_\_\_
25. \_\_\_\_\_
26. \_\_\_\_\_
27. \_\_\_\_\_
28. \_\_\_\_\_
29. \_\_\_\_\_
30. \_\_\_\_\_

*J*